

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO – PROVINCIA DI CREMONA

VERBALI DEL REVISORE UNICO

Verbale n. 43 del 08/07/2026

Oggetto: parere su Preintesa del 05/06/2026 CCI 2026-2028 e fondo risorse decentrate 2026

Il sottoscritto Dott. Andrea Cislaghi, nominato Revisore con delibera dell'organo consiliare n. 36 del 21/11/2023,

Premesso che

in data 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto il C.C.N.L. triennio 2022-2024;

Richiamato

l'articolo 58 del citato CCNL, rubricato "*Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL*", il quale richiama l'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022 e prevede tre possibili forme di incremento del fondo decentrato dei dipendenti non dirigenti:

- art. 58, comma 1: incremento obbligatorio, dal 01/01/2024, della parte stabile del fondo per un importo lordo pari allo 0,14% del monte salari 2021, relativo al personale destinatario del CCNL 2022/2024;
- art. 58, comma 2: incremento facoltativo non superiore allo 0,22% del monte salari 2021, dall'anno 2025, della parte variabile del fondo;
- art. 58, comma 3: eventuale incremento della parte stabile del fondo decentrato, in applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25/2025 e relativa legge di conversione n. 69/2025;

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2026 avente per oggetto "CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA (CCI) PERSONALE NON DIRIGENZIALE TRIENNIO 2026/2028 E CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026 - ATTO DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA", nella quale vengono stabiliti i seguenti indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica:

- a) ART. 79, COMMA 3, CCNL 2019/2021: Incremento di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, non sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017, per complessive € 463,16. Le risorse così individuate sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo per € 217,26 e dello stanziamento di cui all'art. 16 (Elevate Qualificazioni) per € 245,90 e ricomprende anche gli oneri riflessi (CPDEL e IRAP), a tenore delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 604 della Legge 234/2021;
- b) ART 14, COMMA 1-BIS, D.L. 25/2025: incremento della parte stabile del fondo risorse decentrate, a partire dall'anno 2025, di risorse aggiuntive per una quota pari ad Euro 2.000,00, e conferma della destinazione di una quota pari a Euro 1.000,00 al trattamento accessorio dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione;

- c) ART. 67, COMMA 3, LETT. C) CCNL 2016/2018: Compensi previsti da disposizione di legge (IMU e TARI) per complessivi € 1.853,84;
- d) ART. 58, COMMA 1, CCNL 2022/2024: incremento dello 0,14% del monte salari 2021, non sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017, anni 2024 e 2025 per complessivi € 504,72;
- e) ART. 58, COMMA 2, CCNL 2022/2024: incremento dello 0,22% del monte salari 2021, non sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017, anni 2025 e 2026 per complessivi € 793,14.
Le risorse così individuate sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 delle risorse del Fondo per € 390,06 e dello stanziamento di cui all'art. 16 (Elevate Qualificazioni) per € 403,08 e ricomprende anche gli oneri riflessi (CPDEL e IRAP), a tenore delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 604 della Legge 234/2021;
- f) ART. 14 CCNL 2022/2024: attribuzione di n. 1 "differenziale stipendiale" nell'Area "Operatori esperti" per l'importo complessivo di € 650,00;

Premesso ulteriormente che

- l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 23/02/2026 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001";
- inoltre, l'art. 40, comma 3 bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede, che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";
- l'art 40 bis dello stesso decreto, rubricato "Controlli in materia di contrattazione integrativa" prosegue sancendo che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";
- il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa;
- Detto controllo va effettuato successivamente alla sottoscrizione della preintesa e prima dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla sottoscrizione definitiva del contratto;

Preso atto che

- con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: "l'ammontare

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l' anno 2016. A decorrere dalla predetta data l' articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31dicembre 2018 che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- in base a quanto disposto dall'art. 79 comma 6, CCNL 16/11/2022 (ancora in vigore) “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

Richiamato l'articolo 14, comma 1-bis del D.L. 14 marzo n. 25, convertito in Legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale dispone che *a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi*

alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;

Preso ulteriormente atto che

- il Fondo per le Risorse Decentrate anno 2026, è stato costituito con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 9 del 04/06/2026 nell'importo complessivo di € 26.842,40 (al netto della riduzione parte stabile del fondo di € 772,08 ai sensi dell'art.60 c. 2 CCNL 2022-2024);
- in data 05/06/2026 è stata sottoscritta la Preintesa relativa al Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il triennio 2026-2028 e alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2026

Rilevato che

il Comune di Pieve San Giacomo è:

- assoggettato alla disciplina introdotta dall'art. 33, comma 1-bis, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dal decreto attuativo in data 11.01.2022;
- un ente "virtuoso" ossia al di sotto del valore soglia individuato dal D.M. 11.01.2022 per la propria fascia demografica, come dimostrato con l'ultimo aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (Sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale") relativo al triennio 2026-2028;
- soggetto alla disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557-quater della Legge n. 296/2006 ossia al rispetto del valore medio del triennio 2011-2013 e che rispetta il limite di spesa 2011-2013;

accertato che

1. l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;
 2. la situazione e la dinamica finanziaria dell'Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale;
 3. l'Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2025 e rispetta nell'esercizio 2026 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore;
 4. l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa;
 5. l'Ente rispetta il principio del contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013 di cui all'art. 1 comma 557 Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 6. i costi previsti trovano integrale copertura e finanziamento nell'ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli della spesa per il personale presenti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026;
- tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art.40 bis comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8 comma 7 del CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali, l'Organo di Revisione

VISTI

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal rispettivamente dal Responsabile del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile;
- il disposto di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 – “funzioni dell'organo di revisione”;

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla Preintesa relativa al Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il triennio 2026-2028 e alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2026, sottoscritta in data 5 giugno 2026 con le Organizzazioni Sindacali, in quanto conforme ai limiti imposti dalla normativa in materia di spesa del personale, alle disposizioni del CCNL Funzioni Locali e ai vincoli del bilancio annuale e pluriennale.

Pieve San Giacomo, 08/07/2026

L'Organo di revisione economico-finanziaria



IL REVISORE UNICO

(Dott. Andrea Cislaghi)